

REGOLAMENTO (CEE) N. 1011/89 DEL CONSIGLIO

del 17 aprile 1989

che modifica il regolamento (CEE) n. 3285/83 che stabilisce le norme generali relative all'estensione di talune regole fissate dalle organizzazioni di produttori di ortofrutticoli

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1010/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 15 ter, paragrafo 10,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, in applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3285/83⁽³⁾, un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori è considerata rappresentativa qualora durante i primi tre anni dell'applicazione del regime raggruppi almeno il 50 % dei produttori della circoscrizione economica in cui opera e totalizzi più del 50 % della produzione di tale circoscrizione; che, trascorso questo periodo iniziale, ai fini della rappresentatività occorre che essa raggruppi almeno due terzi dei produttori e totalizzi almeno due terzi della produzione;

considerando che risulta che numerose organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori che operano sul mercato di molti prodotti non possono soddisfare il requisito di un grado di rappresentatività più elevato al termine del periodo iniziale di tre anni; che, tuttavia, tenuto conto degli effetti positivi in materia di regolarizzazione dell'offerta e d'incremento del mercato da ascrivere alle organizzazioni più dinamiche, occorre mantenere il grado di rappresentatività richiesto finora per un periodo supplementare di alcune campagne; che tale disposizione deve, evidentemente, essere vantaggiosa per le organizzazioni e le associazioni se, successivamente alla realizzazione del regime, esse hanno aumentato la loro rappresentatività e le loro regole sono state estese anche ai non aderenti, in applicazione del regime in questione;

considerando che, per un identico periodo transitorio, deve essere concessa in Spagna e in Portogallo la medesima deroga allo scopo di favorire l'azione positiva delle organizzazioni di produttori riconosciute successivamente all'adesione;

considerando che occorre stabilire che le regole applicate dalle organizzazioni o associazioni che non raggiungono la rappresentatività dei due terzi dei produttori e dei due terzi della produzione della circoscrizione economica in cui operano non possono essere estese qualora ad esse si oppongano in misura consistente i produttori di tale circoscrizione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3285/83 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 3 è sostituito dal testo seguente:

Articolo 3

1. Un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori è considerata rappresentativa ai sensi dell'articolo 15 ter, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72, qualora raggruppi almeno due terzi dei produttori della circoscrizione economica in cui opera e totalizzi almeno due terzi della produzione di tale circoscrizione.

2. Un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori che non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1 è tuttavia considerata rappresentativa ai fini dell'applicazione del presente regime quando raggruppa, per uno o più prodotti, più del 50 % dei produttori della circoscrizione economica in cui opera e totalizza più del 50 % della produzione di tale circoscrizione qualora, successivamente all'entrata in vigore del regime previsto dall'articolo 15 ter del regolamento (CEE) n. 1035/72:

- alcune regole adottate da tale organizzazione o associazione siano state rese obbligatorie per i produttori non aderenti della circoscrizione economica in questione, e
- l'organizzazione o l'associazione in questione abbia aumentato la propria rappresentatività in termini o di percentuale di produttori aderenti o di percentuale della produzione totalizzata nella circoscrizione in questione.

Le regole adottate dall'organizzazione o dall'associazione di cui al primo comma e rese obbligatorie in applicazione dell'articolo 15 ter del regolamento (CEE) n. 1035/72 hanno un periodo di validità che non può in ogni caso superare la fine della campagna di commercializzazione che inizia nel 1991 per il prodotto o per i prodotti di cui trattasi.

3. Un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori costituita in Spagna e in Portogallo è considerata rappresentativa ai fini dell'applicazione del presente regime e durante un periodo che non può andare oltre il termine della campagna di commercializzazione che inizia nel 1991 per il prodotto o per i prodotti di cui trattasi, qualora raggruppi più del 50 % dei produttori della circoscrizione economica in cui opera e totalizzi più del 50 % della produzione di tale circoscrizione.

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ Vedi pagina 131 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU n. L 325 del 22. 11. 1983, pag. 8.